



**PARERE MOTIVATO**  
**n. 163 in data 9 AGOSTO 2016**

**OGGETTO: COMUNE DI NOVENTA PADOVANA (PD).**  
**Rapporto Ambientale al Piano di Assetto del Territorio – Parere commissione VAS n. 13 del 25.01.16 - Integrazioni del responsabile del procedimento relativamente alla documentazione relativa alle osservazioni n. 15 e n. 47.**

**L'AUTORITÀ COMPETENTE PER LA VAS**  
**D'INTESA CON L'AUTORITA' PROCEDENTE**

- VISTA** la Legge Regione 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio ed in materia di paesaggio", con la quale la Regione Veneto ha dato attuazione alla direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente;
- VISTO** il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante "Norme in materia ambientale" concernente "Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la Valutazione d'impatto ambientale (VIA) e per l'autorizzazione ambientale integrata (IPPC)" e ss.mm.ii.;
- VISTO** l'art. 14 della Legge Regionale 4/2008, per quanto riguarda l'individuazione dell'Autorità Competente cui spetta l'adozione del provvedimento di verifica di assoggettabilità nonché l'elaborazione del parere motivato di cui rispettivamente agli articoli 12 e 15 del Codice Ambiente, identificandola nella Commissione Regionale VAS, già nominata con DGR n.1222 del 26.07.16.
- VISTA** la DGR n. 791 del 31 marzo 2009 con la quale sono state approvati le indicazioni metodologiche e le procedure di Valutazione Ambientale Strategica secondo gli schemi rappresentati negli allegati alla medesima deliberazione di cui formano parte integrante.
- ATTESO** che con la citata delibera 791/2009 la Giunta Regionale ha individuato, quale supporto tecnico-amministrativo alla Commissione VAS per la predisposizione delle relative istruttorie, la Direzione Valutazione Progetti ed Investimenti (ora Sezione Coordinamento Commissioni Vas-Vinca-NUVV, nonché per le eventuali finalità di conservazione proprie della Valutazione di Incidenza, il Servizio Reti Ecologiche e Biodiversità della Direzione Pianificazione Territoriale e Parchi (ora Unità Organizzativa Commissioni Vas-Vinca-NUVV.

La Commissione VAS si è riunita in data 9 Agosto 2016 come da nota di convocazione in data 5 Agosto 2016 prot. reg. 303717;

**Premesso che**

la Commissione Regionale VAS si è espressa con parere n. 13 del 25 gennaio 2016, relativamente al Rapporto Ambientale al PAT del Comune di Noventa Padovana, valutando, quanto dichiarato dal Responsabile del Procedimento, con nota in data 17.04.15 protocollo comune 6371, relativamente al numero delle osservazioni pervenute



(n. 39 entro i termini e n. 7 fuori termine, di cui n. 3 osservazioni aventi valenza per la proposta di Rapporto Ambientale esattamente la n. 13, la n. 36 e la n. 38).

Con nota in data 21 marzo 2016 prot. 5108, il Responsabile del Procedimento del Comune di Noventa Padovana, successivamente all'espressione del parere della Commissione VAS, ha integrato la dichiarazione relativa al numero delle osservazioni, precedentemente richiamata, in quanto "contenente un errore materiale, segnalando la presenza:

- di una ulteriore osservazione (n. 47) pervenuta il 27.01.2015 prot. 1273 da parte dell'ufficio tecnico, esaminata ed approvata nella seduta del Consiglio Comunale n. 2 del 06.02.2015 "di esame e controdeduzione alle osservazioni";
- delle seguenti osservazioni aventi attinenza con questioni ambientali:  
n. 15 presentata il 23.07.15 prot. 11050 – Lazzaretto Umberto –  
n. 47 presentata il 27.01.15 prot. 1273 - Ufficio tecnico –."

La Commissione Regionale VAS riunitasi in data 17 maggio 2016, con parere n. 124, esaminate le ulteriori osservazioni attinenti a questioni ambientali, segnalate dal Comune con nota in data 17.04.2016, e considerato che le stesse, ed in particolare la n. 47, apportano, oltre alla correzione di errori materiali e cartografici, rilevanti modifiche alle azioni ed agli effetti, previsti anche in termini cumulativi, valutate dal Rapporto Ambientale del PAT, esaminato dalla Commissione in data 25.01.16, ha ritenuto indispensabile, per una corretta valutazione delle osservazioni n. 15 e n. 47, che il Rapporto Ambientale venga integrato, al fine di valutare le azioni e gli effetti cumulativi che le suddette osservazioni determinano sulla sostenibilità ambientale del Piano.

Il Responsabile del Procedimento del Comune di Noventa Padovana, con note pec prot. n. 235876 del 16.06.16 e n. 241788 del 21.06.16 ha trasmesso documentazione integrativa, ai fini di una corretta valutazione delle osservazioni n. 15 e n. 47, nonché integrazione al Rapporto Ambientale, come da richiesta formulata dalla Commissione VAS del 17 maggio 2016 con parere n. 124.

Dalla documentazione trasmessa, avente per oggetto: "Trasmissione dell'**Allegato C "Approfondimenti in merito alle osservazioni n. 15 e 47 al PAT adottato"**, integrativo al Rapporto Ambientale, contenente le valutazioni richieste dal Parere Motivato n. 124 del 17 maggio 2016 della Commissione Regionale VAS."

**Preso atto di quanto riportato nella documentazione trasmessa, da cui risulta che:**

**Allegato C – Approfondimenti in merito alle osservazioni n. 15 e 47 al PAT adottato**

Al fine di ottemperare a quanto richiesto all'interno del Parere Motivato n. 124 del 17 maggio 2016 della Commissione Regionale VAS, si è effettuato un approfondimento valutativo relativo alle modifiche intervenute a seguito dell'accoglimento parziale delle osservazioni n. 15 e n. 47.

Per quanto riguarda l'osservazione 15 essa ha portato ad una ripermutazione dell'ambito M1: tale ambito, nella nuova configurazione, è già stato sottoposto ad una valutazione specifica all'interno dell'Allegato A al Rapporto Ambientale, al quale pertanto si rimanda. La realizzazione delle previsioni del PAT dovrà seguire le misure e indicazioni individuate nell'Allegato A del Rapporto Ambientale e recepite anche dalle NT del PAT.

L'osservazione n. 47 si compone di diversi punti, alcuni dei quali introducono modifiche alle norme del Piano e alle cartografie di progetto. Di seguito si riporta un




approfondimento valutativo delle modifiche introdotte dall'accoglimento dell'osservazione n. 47.

OSSERVAZIONE N. 47
<b>Proponente:</b> Ufficio Tecnico
<i>N.B. L'osservazione si compone di diverse parti che vengono di seguito singolarmente esaminate. Vengono riportate per intero unicamente le parti ritenute di interesse ambientale.</i>
<b>Osservazione all'art. 5 "Perequazione urbanistica"</b>
Non di carattere ambientale
<b>Osservazione all'art. 6 "Riqualificazione ambientale e credito edilizio"</b>
Non di carattere ambientale
<b>Osservazione all'art. 11 "Beni paesaggistici - norme generali"</b>
<b>Oggetto:</b> Comma 6: Argomentazione non rientrante nella competenza del PAT
<b>Controdeduzione:</b> Modifica comma 6: eliminare l'intero comma: <i>Per gli interventi all'interno del territorio agricolo, ai sensi dell'articolo 43 «Tutela del territorio agricolo nel Piano Regolatore Comunale», comma 1, lettera b) della LUR, dovranno essere rispettate le tipologie e le caratteristiche costruttive per le nuove edificazioni, nonché le modalità d'intervento per il recupero degli edifici esistenti disciplinate dal successivo Titolo VIII.</i>
<b>Approfondimento valutativo</b> Viene modificata la normativa togliendo il riferimento al Titolo VIII delle NT. Come specificato più avanti nel corso del presente paragrafo, all'interno del Titolo VIII viene eliminato l'art. 72 ("Territorio agricolo - Tipologie e caratteristiche costruttive per le nuove edificazioni") che conteneva specifiche prescrizioni relativamente alle tipologie e caratteristiche costruttive per le nuove edificazioni in territorio agricolo. In particolare venivano indicate le tipologie edilizie ammesse, le caratteristiche delle coperture, dei camini, delle cornici di gronda, dei porticati, dei poggiali, delle forature, dei serramenti, degli intonaci, delle recinzioni. Le prescrizioni miravano al mantenimento delle forme tradizionali, indicando, ad esempio, di preferire piante degli edifici rettangolari e prescrivendo l'assenza di scale esterne e l'uso di intonaci tradizionali e serramenti in legno. Si ritiene che l'obiettivo di mantenere la riconoscibilità del territorio rurale, anche con riferimento alle tipologie e caratteristiche costruttive ammesse per le nuove edificazioni, passa trovare più opportuno sviluppo nell'ambito della successiva fase di pianificazione comunale, ovvero nel Piano degli Interventi. Mentre il PAT infatti ha il compito di delineare le scelte strategiche di assetto e sviluppo del territorio, il Piano degli Interventi è lo strumento urbanistico che individua e disciplina gli interventi di tutela e valorizzazione, di organizzazione e di trasformazione.



10/200


Si ritiene utile riportare di seguito alcune considerazioni relative alle caratteristiche del territorio agricolo in ambito comunale. Il territorio di Noventa Padovana si inserisce all'interno dell'area metropolitana centrale costituita dal sistema insediativo e dai territori di connessione afferenti le città di Padova e Mestre (ambito di Paesaggio n. 8 riconosciuto dal P.T.R.C. adottato con D.G.R. n. 427 del 2013). L'ambito comunale si presenta per la gran parte urbanizzato tuttavia sono ancora riconoscibili ambiti agricoli pressoché integri, seppure di estensione limitata, come mostra la cartografia riportata di seguito.



- |                                   |                       |
|-----------------------------------|-----------------------|
| Confine comunale Noventa Padovana | Territorio agricolo   |
| Idrografia principale             | Ville Venete          |
| Canali e corsi d'acqua secondari  | Edifici industriali   |
| Edifici                           | Presenza tradizionale |

Edifici e territorio agricolo – Elaborazioni MATE s.c.

La limitata estensione delle porzioni di territorio agricolo "integro", unita alla morfologia pianeggiante di tutto l'ambito comunale, determina una forte intervisibilità rispetto agli elementi antropici presenti nell'intorno (strade, aree urbanizzate, edifici industriali, etc.). La percezione del paesaggio si discosta molto, nella gran parte dei casi, da quella di un paesaggio agricolo integro.



Viste del territorio agricolo – Fonte: Google Earth

Si ritiene opportuno che in fase di Piano degli Interventi vengano individuate opportune indicazioni al fine di garantire la conservazione del paesaggio agrario storico, anche ove residuale, favorendo inoltre, in coerenza con gli obiettivi del PTRC per l'ambito, la salvaguardia degli elementi di valore ambientale che compongono il paesaggio agrario (siepi campestri, fasce erbose, fossi e scoline, colture arboree ed arbustive tradizionali).



10/10/10

<b>Osservazione all'art. 12 "Vincolo paesaggistico D. Lgs. 42/2004 – Corsi d'acqua"</b>		
<b>Oggetto:</b> Comma 10, 11 e 14: Argomentazione non rientrante nella competenza del PAT.		
<p><b>Controdeduzione:</b> Modifica comma 10: eliminare l'intero comma: <i>Nelle fasce di rispetto dei corsi d'acqua all'interno degli Articoli 75, Articolo 75 e Articolo 76 delle presenti Norme tecniche nonché rappresentate cartograficamente in Tavola 4 – «Trasformabilità», è vietato qualsiasi tipo di edificazione.</i> Modifica comma 11: eliminare dopo le parole "tempo libero" le parole: <i>Saranno consentiti solamente interventi di sistemazione a verde con piste pedonali e ciclabili non asfaltate.</i> Modifica comma 14: eliminare l'intero comma 14: <i>È inoltre vietato ogni tipo di impianto tecnologico salvo le opere attinenti alla corretta regimazione dei corsi d'acqua nonché le opere necessarie all'attraversamento viario e all'organizzazione delle pratiche agricole meccanizzate.</i></p>		
<p><b>Approfondimento valutativo</b></p> <p>Il comma 10 vietava la possibilità di nuove edificazioni negli ambiti per la formazione di parchi e riserve naturali di interesse comunale interessati dal vincolo. La modifica oggetto di osservazione riconduce la disciplina delle aree oggetto di vincolo paesaggistico (per la presenza di corsi d'acqua) alla normativa vigente (D. Lgs. n. 42 del 2004). Il Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio infatti, nella volontà di tutelare gli ambiti di maggiore valenza quali quelli prossimi ai corsi d'acqua, introduce delle specifiche indicazioni (art. 146) che, nel caso in esame, condizionano la realizzazione di eventuali interventi (compresi quelli di nuova edificazione) alla procedura di autorizzazione paesaggistica. Ricadono tra le aree oggetto di osservazione alcuni ambiti del territorio agricolo, alcune aree di edificazione diffusa e due aree idonee per interventi diretti al miglioramento della qualità urbana e territoriale. Al fine di valutare gli effetti derivanti dalla eliminazione di tale comma, si riportano di seguito considerazioni specifiche inerenti i diversi ambiti.</p> <p>Nelle <u>aree agricole</u> eventuali interventi edificatori sono disciplinati dalla L.R. 11/2004. L'art. 44 della L.R. specifica che: "Nella zona agricola sono ammessi, in attuazione di quanto previsto dal PAT e dal PI, esclusivamente interventi edilizi in funzione dell'attività agricola, siano essi destinati alla residenza che a strutture agricole-produttive [...]". Gli interventi sono consentiti, sulla base di un piano aziendale, esclusivamente all'imprenditore agricolo titolare di un'azienda agricola in possesso dei requisiti minimi specificati dalla norma. Non si tratta, di conseguenza, di intervenire con nuove urbanizzazioni, ma di edifici singoli funzionali alle attività agricole e ai suoi proprietari, la cui realizzazione è condizionata all'espressione del parere positivo da parte della Soprintendenza nell'ambito dell'autorizzazione paesaggistica. Non si ravvisano criticità in relazione alla tutela del paesaggio e del territorio agricolo in cui si mantengono valide le indicazioni contenute nella LUR.</p>		
<ul style="list-style-type: none"> <li> Confine comunale Nicovra/Paloveca</li> <li> vincolo paesaggistico</li> <li> corsi d'acqua e corsi d'acqua secondari</li> <li> Aree per la formazione di parchi e riserve naturali di interesse comunale art. 74, 75 e 76 della N.T.A.</li> <li> sistema agricolo</li> <li> sistema delle vie</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li> Vincolo paesaggistico corsi d'acqua D. Lgs. n. 42 del 2004</li> <li> aree soggette a vincolo paesaggistico da corsi d'acqua interne alle aree destinate alla formazione di parchi e riserve</li> <li> Aree di urbanizzazione consentite a destinazione residenziale</li> <li> Aree di urbanizzazione consentite a destinazione produttiva</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li> Servizi e attrezzature di interesse comune di maggiore rilevanza - art. 54 della N.T.A.</li> <li> Aree idonee per interventi diretti al miglioramento della qualità urbana e territoriale - art. 50 della N.T.A.</li> <li> Aree di riqualificazione o consolidamento - art. 52 della N.T.A.</li> <li> Aree di riqualificazione edilizia e paesaggistica - art. 58 della N.T.A.</li> <li> Edificazioni di Massa - art. 55 della N.T.A.</li> <li> Livelli preferenziali dello sviluppo insediativo - art. 62 della N.T.A.</li> </ul>
<p>Edifici e territorio agricolo – Elaborazioni MATE s.c.</p>		

H:\cine\DOVE14031\Produzione\Word\Wasi\Integrazioni\_Commissione\_VAS\Integrazioni\_parte\_tecnica\Integrazioni\_post\_potere\_124\_2016\ARegato\_C\_RA\_giugno\_2016\_integrativo.doc

